



MUNICIPALITÀ 4
S. Lorenzo – Vicaria – Poggioreale – Zona Industriale

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 23

02 agosto 2022

O1541_02082022_023

OGGETTO

**Regolamentazione degli accessi
all'area pedonale urbana del Centro Direzionale di Napoli a quota +12,00**

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 564 del 4 settembre 2015 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco delle strade cittadine di pertinenza comunale ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalità 4 con l'inserimento delle strade della viabilità interna del Centro Direzionale di Napoli;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 896 del 29 dicembre 2015 è stata istituita l'area pedonale urbana, ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del D. Lgs. 285/92 e ss. mm. ii. sui viali in superficie del Centro Direzionale di Napoli a quota + 12,0 m;
- allo stato attuale l'area pedonale a quota 12,0 m è raggiungibile dagli accessi veicolari di via Giovanni Porzio e via Taddeo Da Sessa, regolamentati ;
- sulla medesima area ai fini della tutela delle pavimentazioni e compatibilmente con le strutture dei solai è possibile il transito occasionale e di emergenza esclusivamente lungo i percorsi adatti;
- con Ordinanza Dirigenziale n. 13 del 25/03/2016 (I.G. n. 276 del 30/03/2016) si è operato una "Regolamentazione degli accessi all'area pedonale urbana dei viali del Centro Direzionale di Napoli a quota +12,00 m", consentendo l'accesso alle seguenti categorie:
 - autoveicoli delle forze dell'ordine, di emergenza e di soccorso nell'espletamento delle attività di loro competenza;
 - automezzi operativi intestati alle ditte incaricate per la raccolta dei rifiuti e spazzamento delle aree e per la manutenzione della struttura e degli impianti. Tale accesso è consentito solo per l'esercizio dei servizi di istituto da svolgersi all'interno dell'area pedonale ed è vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alle suddette attività di pulizia e manutenzione;
 - autovetture destinate al trasporto di persone con limitate o impedito capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio rilasciato dagli enti e servizi competenti ai sensi delle discipline vigenti in materia;
- con Ordinanza Dirigenziale n. 7 del 03/04/2017 (I.G. n. 333 del 03/04/2017) l'Ordinanza 13/2016 è stata integrata consentendo l'accesso ai veicoli destinati al trasporto dei pasti di refezione presso gli istituti scolastici ricadenti nel Centro Direzionale medesimo.
- con Ordinanza Dirigenziale n. 24 del 22/09/2017 (I.G. 934 del 22/09/2017) si è proceduto alla attivazione dei varchi di controllo degli accessi, autorizzando il rilascio dei contrassegni per l'accesso con le modalità del *Disciplinare dell'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali* approvato con delibera di G.C. n. 1205 del 15/12/2011;

Considerato che:

- per potere permettere l'accesso ai veicoli destinati alla manutenzione, al carico e scarico delle merci ed agli erogatori di pubblica utilità vi è stata la necessità di conoscere la portanza della piastra pedonale;

- con nota PG/2015/966103, reiterata da ultimo con nota PG/2002/381569 si è richiesto ai Vigili del Fuoco tutte le informazioni in loro possesso in merito alla carrabilità della piastra pedonale;
- in data 21/06/2022 è stata consegnata una copia della Relazione tecnica in cui si evince che la piastra pedonale è stata dimensionata *“per un carico corrispondente a quello più pesante dei mezzi in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Ton.20), rendendo così tale piano percorribile, sia pure unicamente in caso di emergenza, da detti automezzi”*;
- con PEC del 29/06/2022 si sono acquisite da parte di GeSeCeDi le planimetrie del Centro Direzionale di Napoli di provenienza del costruttore MedEdil in cui sono evidenziati viali di passaggio dei mezzi di soccorso;

Ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Viario del Comune di Napoli approvato con Delibera di Consiglio Comunale 210 del 21/12/2001 è necessario permettere l'ulteriore accesso ai mezzi destinati alla manutenzione che sostino in area privata oppure in aree pubbliche concesse come occupazione di suolo;
- stante la portanza di progetto si può permettere l'accesso occasionale ai veicoli di tipo N1, mentre per quelli di tipo N2 ed N3 è necessaria una autorizzazione esplicita da parte degli Uffici Tecnici della Municipalità;
- non può essere consentita la sosta su suolo pubblico se non in aree concesse;

Visti:

- il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo del 30/04/1992 n.285 e successive integrazioni;
- il Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del citato Codice, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni;
- la disposizione del Vice Direttore Generale dell'Area Tecnica, prot. PG/2014/0291749 del 08/04/2014, inerente l'adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del Codice della Strada.

ORDINA

DI REVOCARE

1. l'**Ordinanza Dirigenziale n. 13** del 25/03/2016 (I.G. n. 276 del 30/03/2016);
2. l'**Ordinanza Dirigenziale n. 7** del 03/04/2017 (I.G. n. 333 del 03/04/2017);
3. il **punto A dell'Ordinanza Dirigenziale n. 24** del 22/09/2017 (I.G. 934 del 22/09/2017);

DI ISTITUIRE

4. nell'**area pedonalizzata a quota +12,00 del Centro Direzionale**, come individuata dalla Delibera di Giunta Comunale 896/2015
 - a) il **divieto di transito veicolare** ad eccezione dei seguenti casi e soltanto nei viali di passaggio dei mezzi di soccorso come da planimetria allegata:
 - i. autoveicoli delle Forze dell'Ordine, di Emergenza e di Soccorso nell'espletamento delle attività di loro competenza;
 - ii. automezzi operativi intestati alle ditte incaricare della raccolta dei rifiuti e spazzamento delle aree per la manutenzione della struttura e degli impianti. Tale accesso è consentito solo per l'esercizio dei servizi di istituto da svolgersi all'interno dell'area pedonale ed è vietato l'utilizzo di tale area per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alle suddette attività di pulizia e manutenzione;
 - iii. autoveicoli di categoria M1 destinate al trasporto di persone con limitate o impedito capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio rilasciato dagli enti e servizi competenti ai sensi delle discipline vigenti in materia;
 - iv. autoveicoli di categoria N1 destinati al trasporto dei pasti di refezione presso gli Istituti Scolastici ricadenti nel Centro Direzionale medesimo;
 - v. autoveicoli di categoria N1 per il transito occasionale da e verso aree private o aree concesse finalizzate alla manutenzione ed alle manifestazioni autorizzate;
 - vi. autoveicoli di categoria N1 per il transito occasionale per il carico e scarico merci negli orari

- consentiti;
- vii. autoveicoli di categorie superiori per i fini di cui ai punti precedenti iii, iv, v, vi previa istruttoria ed autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Municipale;
- b) per gli autoveicoli di cui al precedente punto a)
- i. **il limite massimo di velocità pari a 5 km/h** come da Regolamento Viario
- ii. **il divieto di sosta permanente** con rimozione coatta al di fuori delle aree concesse;

DI AUTORIZZARE

5. **il rilascio dei contrassegni per l'accesso** all'Area Pedonale del Centro Direzionale con le modalità contenute nel *Disciplinare dell'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali*, approvato con Delibera di G. C. n. 1205 del 15/12/2011, per i veicoli autorizzati al transito nei viali del Centro Direzionale di Napoli a quota +12,00 m ai sensi della presente Ordinanza.

Il transito dovrà avvenire sui viali di passaggio dei mezzi di soccorso come da planimetria del costruttore MedEdil acquisita per il tramite di GeSeCeDi, che si allega alla presente Ordinanza per farne parte integrale e sostanziale.

Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi revocata.

Il Funzionario
ING. FRANCESCO RAINONE

Il Direttore
DR. VINCENZO SCHETTINO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

Il Dipartimento Sicurezza - *Polizia Locale* è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada – D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

La presente Ordinanza è trasmessa via PEC a:

1. Questura di Napoli - urp.quest.na@pecps.poliziadistato.it
2. Prefettura di Napoli - protocollo.prefna@pec.interno.it
3. Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco - com.napoli@cert.vigilfuoco.it
4. Centrale Operativa Territoriale Napoli 1 - cot118@pec.aslna1centro.it
5. Dipartimento Sicurezza - Polizia Locale - polizialocale.coordinamento@pec.comune.napoli.it

